

**CORTE D'APPELLO
DELLA CALIFORNIA
18 GENNAIO 1983**

PRESIDENTE: SCOTT
ESTENSORE: BARRY-DEAL
PARTI: DIAZ
(*Avv. Bridgman*)
OAKLAND TRIBUNE
(*Avv. Churton et al*)

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Riservatezza •
Divulgazione di notizie riservate
• Mutamento di sesso • Valore
informativo • Insussistenza.**

Lede la privacy di un soggetto la divulgazione della notizia del suo mutamento di sesso in assenza di prova che tale notizia risultasse da documenti pubblici, e in considerazione delle cautele adottate per celare il fatto e della insussistenza di un valore informativo della notizia.

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Riservatezza •
Notizie prive di interesse
pubblico • Onere della prova •
Incombe al danneggiato.**

Spetta al soggetto che si pretende leso nella propria riservatezza dimostrare che le notizie divulgate sono prive di interesse pubblico.

**Responsabilità civile • Danni alla
personalità • Lesione della
riservatezza • Risarcimento
esemplare • Criteri per la
concedibilità.**

Rientra nei poteri della giuria condannare al risarcimento esemplare (nel caso \$ 525.000) giornale e giornalista che nel divulgare la notizia del mutamento di sesso di una persona non avevano preventivamente contattato l'interessata e avevano aggiunto considerazioni frivole, nonostante fossero a conoscenza delle gravissime conseguenze che la notizia avrebbe provocato.

**Responsabilità civile • Danni alla
persona • Lesione della
riservatezza • Risarcimento per
danni patrimoniali e non
patrimoniali • Limiti.**

Il risarcimento di \$ 250.000 per danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla lesione della riservatezza non è così sproporzionato da costituire violazione dei poteri della giuria.

* Il testo integrale dell'ampia sentenza si legge in 9 *Media Law Reporter* 1121 (1983).

TRIBUNALE LIVORNO

20 GENNAIO 1986

PRESIDENTE: DE PASQUALE

ESTENSORE: DE FRANCO

IMPUTATI: MATELLI E LIUZZI

Diffamazione • Col mezzo della stampa • Divulgazione di notizie private • Mutamento di sesso • Correttezza di forma e pertinenza di contesto • Non costituisce reato.

Non integra il reato di diffamazione la divulgazione, con correttezza di forma e pertinenza di contesto, della notizia del mutamento di sesso di un soggetto in quanto la descrizione di una precedente diversa realtà sessuale può rilevare sotto il profilo della tutela civilistica ma non è né infamante né indecorosa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — In data 28 agosto 1984 la dott. Rosaria Bonanno depositava presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Livorno denuncia-querela per diffamazione aggravata nei confronti del direttore responsabile, da identificarsi, del quotidiano « Il Tirreno » e del corrispondente da Massa del predetto quotidiano Silvio Matelli.

Esponeva la querelante:

— che, in due articoli di cronaca giudiziaria, apparsi sul « Tirreno », rispettivamente il 12 ed il 21 agosto 1984, ella era stata qualificata con le espressioni « transessuale », « uomo-donna », « soggetto di cui risulta dubbio il sesso ed il nome », « Rosario-Rosaria » ed inoltre era stata definita come « abbigliata da donna ma con voce e sembianze maschiline »; era stato, infine, riferito, che, poiché la Bonanno era stata processata per contravvenzione al foglio di via obbligatorio, al processo avevano assistito numerosi « colleghi transessuali »;

— che tutto questo era in aperto e manifesto contrasto con quanto risulta-

va degli atti dello Stato Civile e dell'Anagrafe, nei quali la querelante era indicata esclusivamente come Bonanno Rosaria e che nessuno poteva impunemente azzardarsi ad ipotizzare origini o tendenze transessuali o viriloidi, come era stato fatto dal cronista nei due articoli incriminanti;

— che tali articoli non potevano essere scusati o esentati dal loro carattere diffamatorio, per il fatto che la « velina » era stata trasmessa al Matelli dagli Organi di Polizia e che, anzi, doveva ravvisarsi a carico dei medesimi il concorso nel reato di diffamazione aggravata;

— che il cronista non poteva, in alcun caso esimersi dal rispetto delle risultanze dello Stato Civile e delle norme di diritto pubblico che regolano una delicata materia e delle quali costituisce, ormai, parte integrante quanto disposto dall'art. 5 legge 14 aprile 1982, n. 164, come rilevato dalla Cassazione con ordinanza n. 515/1983.

La stessa Bonanno presentava, altresì, analoghe denunce-querelle, presso le Procure di Massa e Firenze, nelle quali venivano querelati espressamente anche gli agenti della Polstato Cerretani Fabrizio, Renzoni Adamo e Bencini Maurizio, in ordine al contenuto di alcuni processi verbali da loro redatti e ripresi nel contenuto del cronista Matelli.

Successive indagini svolte dalla Procura consentivano in seguito di accertare che, nel periodo relativo agli articoli denunciati, poiché il direttore responsabile del quotidiano « Il Tirreno », Luigi Bianchi si trovava in ferie, le sue funzioni erano esercitate dal Vice-Direttore Livio Liuzzi.

Si procedeva, pertanto, penalmente contro il Matelli ed il Liuzzi, con il rito direttissimo.

Le udienze dibattimentali si svolgevano come da pedissequo verbale di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'oggetto del presente procedimento è costituito, come già evidenziato, in narrativa da due articoli sul quotidiano « Il Tirreno », nella cronaca di Massa, rispettivamente il 12 ed il 21 agosto 1984.

In particolare, peraltro, il capo di imputazione individua, nel corpo dei

suddetti articoli due espressioni che sarebbero offensive della reputazione della denunciante e cioè l'espressione « transessuale » e l'espressione « uomo diventato donna »; inoltre la stessa esposizione delle vicende dal capo di imputazione come integrante il delitto di diffamazione.

Esaminando più analiticamente i due articoli incriminati si nota che il primo (in data 12 agosto) presenta un titolo in neretto con le parole « Finisce in carcere un transessuale », sormontato da un « occhiello » con le parole « Ha contravvenuto a diffida di polizia ». Nel corpo dell'articolo si riferisce circa il fatto che già nel 1981 la polizia aveva fermato un transessuale fiorentino di 44 anni, allora identificato per Rosario Bonanno; questa persona già all'epoca sosteneva di essere Rosaria Bonanno ed effettivamente gli agenti si trovarono in difficoltà poiché la persona, pur anagraficamente uomo era divenuta donna in seguito ad un delicato intervento chirurgico.

L'articolo continua riferendo che il « caso » fu all'epoca chiuso con la diffida nei confronti del transessuale a far ritorno nella zona di Massa e che, due giorni prima la polizia aveva fermato di nuovo il Rosario (Rosaria) Bonanno a suo tempo diffidato e che nonostante le proteste il transessuale era stato arrestato per contravvenzione alla diffida e « come Rosaria » era stato associato al carcere di La Spezia.

Il secondo articolo, invece, titola in neretto « Piena assoluzione in Pretura per l'uomo diventato donna »; l'occhiello consiste nelle parole « Era stata arrestata per trasgressione al foglio di via ».

Il contenuto dell'articolo, a sua volta, riferisce circa le vicende relative al processo subito dalla Bonanno, innanzi al Pretore di Massa; nel corso dell'articolo, inoltre, viene riferito circa le vicende relative all'arresto della Bonanno, avvenuto precedentemente, sempre in Massa nel 1981; si dice, in particolare, che la Bonanno, fino a qualche anno prima era un uomo e si chiamava Rosario. Riferendosi, inoltre, all'episodio del 1981 si sottolinea come, in quella circostanza la Bonanno, malgrado l'abbigliamento femminile, avesse voce e sembianze maschiline e documenti intestati a Bonanno Rosario.

* * *

Nel corso del dibattimento la Bonanno ha prodotto, fra l'altro, un certificato dello stato civile del Comune di Marsala dal quale si evince l'atto di nascita a nome di Bonanno Rosaria, nonché la copia della sentenza di rettificazione del sesso, ai sensi della legge 164/1982 emessa dal Tribunale di Trapani, in data 19 dicembre 1983, con la quale si dispone la rettificazione della attribuzione di sesso nell'atto di nascita nei confronti di Bonanno Rosario, nel senso che a questi deve, invece essere attribuito il sesso femminile.

* * *

Sulla base di queste premesse di fatto, ritiene, in diritto, il Tribunale che gli imputati debbano essere rimandati prosciolti dall'accusa loro contestata, nei termini di cui in rubrica, perché il fatto non costituisce reato.

Si deve, infatti, osservare nel merito della vicenda, che:

— le espressioni usate negli articoli incriminati ed in particolare le espressioni « transessuale e uomo divenuto donna » descrivono, con ovvia sintesi un dato storico pienamente rispondente al vero nei confronti della Bonanno. Invero l'espressione « transessuale » designa, nei migliori vocabolari, lo stato di una « persona che in seguito ad intervento chirurgico ha cambiato sesso »; tale stato si attaglia perfettamente, nella sua espressione di veridicità storica alla condizione della Bonanno, la quale, appunto, è persona che, come è dimostrato dalle stesse vicende dettagliatamente esposte nella anzidetta sentenza del Tribunale di Marsala, si è sottoposta ad intervento chirurgico, definito con intervento di emasculazione e creazione di una neovagina; la stessa sentenza, infatti, definisce il Bonanno, mutuando il termine della espletata consulenza tecnica, come tipico soggetto « transessuale ». Né può affermarsi, come vorrebbe la parte lesa, che l'avvenuta rettificazione di sesso ponga nel nulla, sotto il profilo della veridicità storica tutto quanto nella vita della Bonanno è avvenuto *prima* della rettificazione di sesso, avuto riguardo, appunto, al profilo a quest'ultimo inerente; la stessa legge 164/1982,

all'art. 1 parla espressamente di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, il che lascia supporre che, se una modificazione è intervenuta, doveva esservi, in precedenza una realtà sulla quale tale modificazione ha inciso, mutandola; inoltre la stessa legge, all'art. 4 nega ogni carattere di retroattività alle sentenze di rettificazione dell'attribuzione di sesso, eccezione fatta per quanto riguarda gli effetti sul matrimonio. Pertanto è da ritenersi che la norma dell'art. 5, la quale vieta espressamente prescrive il rilascio di attestazioni di stato civile a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata la attribuzione di sesso, siano rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome, si atteggi essenzialmente come norma la quale vada ad incidere su di un mero aspetto esterno certificativo e non già sulla sostanza *ab origine* del sesso della persona che ne chiede la rettifica.

E, d'altra parte, ciò è tanto vero, nel caso di specie, come del resto in tutti gli altri casi analoghi, che, per addivenire ad una mutata realtà sessuale si rende necessario, per completare un procedimento indubbiamente preesistente sotto il profilo meramente psichico, un intervento esterno che adegui, anche sotto il profilo fisico, certo non meno importante dell'altro, la nuova realtà sessuale, incidendo con profonda modifica di una realtà fisica preesistente e diversa.

I termini indicati negli articoli, rappresentano, pertanto una realtà fattuale indubbiamente « vera »; né, d'altra parte, può sostenersi che tale realtà vera sia usata in maniera tale da farne percepire il fine chiaramente diffamatorio; non vi è infatti nell'uso dei termini anzidetti, in relazione *al contesto nell'ambito del quale vengono usati*, alcun elemento di « gratuità » ovvero di palese « inutilità » che ne possa far ritenere un manifesto secondo fine teso in realtà a screditare gratuitamente il soggetto di cui si parla; in altre parole, negli articoli di cui si tratta, la condizione soggettiva di « transessuale » della Bonanno viene riferita in relazione ad un episodio in rapporto al quale tale condizione era senz'altro inerente; non si può infatti obliterare che la Bonanno era stata fermata in rapporto ad una violazione di un foglio di via che era stato emesso a suo carico qualche anno prima, proprio

in quanto, presentando allora caratteri fisici difformi dalla sua identità anagrafica, era stata sospettata di travestimento.

Sotto questo profilo diversa potrebbe essere indubbiamente la situazione ove il cronista avesse inserito, in maniera spuria e non pertinente, l'elemento del transessualismo, riferendo di un'attività della Bonanno, ad esempio, magari, di una mostra di pittura tenuta dalla stessa, in relazione alla quale il fatto che si trattasse di un soggetto transessuale era assolutamente irrilevante e poteva, pertanto prestarsi a quell'uso malizioso di affermazione vere che può portare al reato di diffamazione; qui, invece, si tratta, in conclusione, di affermazioni che non presentano alcuna potenzialità diffamatoria, né diretta né indiretta, poiché raffigurano una situazione reale ed usata in modo pertinente nel complesso della vicenda alla quale si riferisce.

In proposito, inoltre, non può sostenersi che il fatto che tali affermazioni siano state tratte da atti all'epoca coperti dal segreto istruttorio, affermazione che, in ogni caso, varrebbe soltanto per il primo articolo, poiché il secondo riferisce di una pubblica udienza, valga di per sé a renderle diffamatorie, così come sostenuto dalla parte civile; siamo infatti su due piani completamente diversi, che il fatto che determinati fatti non possano essere diffusi per esigenze di giustizia, non comporta certo automaticamente che essi siano lesivi dell'altrui reputazione, essendo quel divieto dettato per fini evidentemente assai diversi; tale discorso, peraltro consente di riallacciarsi ad una considerazione finale che riecheggia quella già formulata in proposito dal PM di udienza ed alla quale il Tribunale aderisce; che, cioè, un tale tipo di asserzioni, pur non essendo idoneo, nel caso, nel violare il c.d. « diritto alla riservatezza », con innegabili riflessi sotto il profilo esclusivamente civilistico, ove si dimostri che dalla violazione di questo diritto si è tratto, in ipotesi, un danno. Ma, e anche qui il Tribunale non può seguire le conclusioni della parte civile, il « diritto alla riservatezza » non può identificarsi con la reputazione, anche se, indubbiamente può accadere che la divulgazione di vicende private, le quali siano lesive del-

l'altrui onore, configuri il reato di diffamazione; ma quella che è necessaria è pur sempre la lesione dell'altrui onore o decoro, non essendo, invece, sufficiente la mera violazione della « *privacy* ».

Nel caso di specie, lo si ripete, non sembra davvero che la divulgazione delle notizie circa il preesistente stato sessuale della Bonanno, riferite in una forma corretta ed in contesto pertinente, sia stata idonea ad offenderne l'onore ed il decoro, trattandosi, oltretutto di apprezzamenti non certo infamanti, ché tale non può essere considerata la descrizione di una precedente, diversa realtà sessuale, che, ovviamente, nulla ha di infamante o di indecoroso. Si trat-

ta, certo, di una situazione della quale un individuo può preferire che non si parli, come, d'altronde di molteplici sue attività private, che pure nulla presentano di infamante o indecoroso, ma questo, lo si ripete, può essere, nel caso, rilevante sotto il profilo della tutela civilistica e non già sotto il profilo della violazione del precetto penale attinente alla diffamazione.

* * *

Gli imputati vengono, pertanto, prosciolti dall'imputazione loro ascritta perché il fatto non costituisce reato.

(*Omissis*).

SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLA PERSONA TRANSESSUALE

1. Due interessanti decisioni, la prima della Corte d'Appello della California, la seconda del Tribunale penale di Livorno, hanno avuto modo di occuparsi, sia pure sotto diversi profili e da un diverso angolo di visuale, della pubblicazione di notizie riguardanti vicende di persone transessuali.

Ampie ed approfondite le considerazioni della Corte californiana, secondo la quale non è « meritevole » di costituire notizia — e determina una illegittima invasione della *privacy* — la circostanza che il presidente di una associazione stu-

dentessa sia qualificabile come transessuale e nel corso della sua esistenza si sia sottoposto ad operazioni chirurgiche tendenti a mutare il sesso maschile in quello femminile.

Analoga l'affermazione contenuta, sia pure incidentalmente, nella sentenza livornese. Il Tribunale, infatti, dopo avere escluso che la divulgazione di notizie riguardanti il preesistente stato sessuale dell'attore « in una forma corretta ed in un contesto pertinente » configuri un'offesa dell'onore e del decoro, afferma che tali asserzioni possono essere idonee, sul piano civilistico, a violare il c.d. diritto alla riservatezza.

2. Sulla configurabilità, ormai indiscussa, di un diritto alla *privacy* o alla riservatezza negli ordinamenti anglosassoni ed in quello italiano non è possibile soffermarsi in questa sede. Si tratta peraltro di vicende assai note ed attentamente studiate¹.

Ciò che viceversa occorre mettere in rilievo sono gli aspetti di questa problematica che presentano caratteristiche peculiari con riferimento alle persone transessuali, nonché la previsione di una norma specifica nella recente legge sulla « rettificazione di attribuzione di sesso ». L'art. 5 della legge 164/1982 stabilisce infatti che le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribu-

¹ V., per tutti, CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, p. 5 ss.; BESSONE, *Segreto della vita privata e garanzie della persona*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1973, p. 1130 ss.; AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, p. 33 ss.; FERRI, *Persona e privacy*, in *Il riserbo e la notizia*, Napoli, 1983, p. 33 ss.; CATAUDELLA, *Segreto privato e cronaca*, *ivi*, p. 85 ss.; ed i saggi raccolti in *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, a cura di Alpa, Bessone, Boneschi, Caiazza.

zione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome².

In tal modo, come è evidente, si consente alla persona che ha ottenuto la rettificazione di « cancellare » il passato. E se tale soluzione appare da approvare poiché altrimenti si continuerebbero a verificare una parte degli inconvenienti che con la rettificazione si intendono eliminare, è indubbio che la norma determina in certe ipotesi un'esigenza di tutela dei terzi, indotti a presumere la corrispondenza di ciò che risulta dai documenti con la storia della persona.

Come osservato in altra sede, l'esigenza di tutela si presenta soprattutto nell'ipotesi del matrimonio della persona transessuale, stipulato successivamente alla sentenza di rettificazione, con una persona che ignora l'avvenuto mutamento di sesso. Al riguardo deve ammettersi la possibilità che il coniuge in buona fede possa ottenere l'invalidazione dell'atto in base alla disposizione che disciplina l'errore sulle qualità del coniuge, dovuto alla « esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale » (art. 122, terzo comma, n. 1, cod. civ.). La tutela della riservatezza della persona transessuale non deve infatti comportare un sacrificio degli interessi tutelati in via generale dall'ordinamento giuridico³.

3. Se quindi non possono sussistere dubbi circa la configurabilità di un diritto alla riservatezza a favore della persona transessuale, come risulta confermato dalla disposizione specifica sopra ricordata, si presenta ancora una volta il problema dei limiti di tale diritto in rapporto a diritti diversi tutelati in capo a terzi determinati o alla collettività.

L'esigenza di tutela della sfera intima della persona appare peraltro acuta con riferimento a soggetti che avvertono in modo particolare il bisogno di affermare e di vedere riconosciuta la propria identità sessuale. Tutta la problematica del transessualismo ruota intorno all'esigenza della persona di vivere nella società in modo corrispondente al sesso a cui essa sente di appartenere.

Ora, posto che la legge ha riconosciuto rilevante e tutela l'interesse della persona a realizzare un'appartenenza ses-

suale conforme alla propria evoluzione psichica⁴, prevedendo addirittura che dai documenti scompaia ogni traccia del passato, potrebbe pervenirsi alla conclusione secondo cui l'interesse a non vedere divulgate notizie riguardanti la vicenda del mutamento di sesso sia tutelato giuridicamente in modo più intenso di altre vicende riguardanti la sfera intima della persona. Continua tuttavia a sussistere il problema dei limiti e, mutando prospettiva, degli interessi che devono ritenersi prevalenti e cioè tali da giustificare comunque la divulgazione delle notizie.

Questo problema non è ovviamente affrontato dalla sentenza del Tribunale penale di Livorno, chiamato a decidere sulla configurabilità del delitto di diffamazione a mezzo stampa. Esso risulta invece (implicitamente) risolto nel caso esaminato dalla sentenza americana, nel senso che nessun interesse pubblico consentiva la divulgazione delle notizie relative all'avvenuto mutamento di sesso dell'attore,

Se quindi deve convenirsi con le affermazioni dei giudici livornesi sul carattere in sé non offensivo della parola transessuale, non può escludersi che il riferimento a tale condizione della persona in un articolo di giornale possa costituire un illecito civile sotto il profilo della violazione della riservatezza, così come determina un fatto lesivo ogni ingiustificata divulgazione di notizie attinenti alla sfera intima della persona. In definitiva, può dirsi che il problema dei limiti del diritto alla riservatezza non si pone in termini peculiari, dovendosi operare un bilanciamento di contrapposti interessi. Ciò che caratterizza la materia in esame è la particolare rilevanza della sfera intima della persona attinente al mutamento di sesso, tale addirittura — come si è detto — da far privilegiare la soluzione

² V. il Commentario di PATTI e WILL, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1983, p. 35 ss. (ora in *Mutamento di sesso e tutela della persona*, Padova, 1986, p. 17 ss.).

³ Per un più ampio svolgimento della problematica v. PATTI e WILL, *La « rettificazione di attribuzione di sesso »: prime considerazioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, II, p. 729 ss. (ora in *Mutamento di sesso e tutela della persona*, cit., p. 41 ss.).

⁴ Sulla rilevanza del convincimento del soggetto, v. PATTI, *Aspetti oggettivi e soggettivi dell'identità sessuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 335 ss. (ora in *Mutamento di sesso e tutela della persona*, cit., p. 105 ss.).

legislativa favorevole alla eliminazione di ogni traccia del passato dai documenti, nonostante il corrispondente sacrificio del pur apprezzabile interesse di altri soggetti a conoscere la verità.

Mentre, la negazione di un carattere intrinsecamente offensivo del termine transessuale si giustifica — a nostro avviso — perché una diversa soluzione, piuttosto che tutelare i soggetti interessati, sancirebbe una « diversità », intesa in senso deteriore, che il rispetto della natura ed il principio costituzionale di uguaglianza impongono di considerare non rilevante.

4. Rimangono da prendere in esame gli aspetti relativi agli strumenti di tutela ed alla ripartizione dell'onere della prova.

Conviene tuttavia ricordare ancora il corretto ragionamento dei giudici livornesi, i quali da un lato negano che la divulgazione delle notizie riguardanti il preesistente stato sessuale, in una forma corretta ed in contesto pertinente, possa considerarsi idonea ad offendere l'onore ed il decoro, trattandosi di « apprezzamenti non certo infamanti, ché tale non può essere considerata la descrizione di una precedente, diversa realtà sessua-

le », ma d'altra parte ammettono la ricorrenza di « una situazione della quale un individuo può preferire che non si parli, come d'altronde di molteplici sue attività private, che pure nulla presentano di infamante o indecoroso ».

Ribadita quindi la configurabilità di un illecito aquiliano, nelle ipotesi in cui manca una valida giustificazione per la diffusione delle notizie, occorre brevemente esaminare quali siano gli strumenti di tutela civilistici. E, mentre nessun dubbio dovrebbe sussistere circa l'ammissibilità dell'azione inibitoria⁵, prendendo le mosse dalle sentenze in esame appaiono indispensabili alcune considerazioni relative al risarcimento del danno.

Degne di nota, ed in un certo senso decisive sotto il profilo della tutela effettiva, le differenze esistenti in materia nell'ordinamento statunitense ed in quello italiano. Tali differenze finiscono, a ben vedere, per conferire agli strumenti risarcitori dei due sistemi giuridici caratteristiche tali — dal punto di vista dell'incidenza sul patrimonio del condannato e quindi delle finalità perseguibili — da rendere l'uno soltanto un lontano parente dell'altro. Ciò è dovuto in primo luogo alla possibilità — esistente nel diritto nordamericano — di condannare il responsabile, il cui comportamento appare particolarmente esecrabile o comunque caratterizzato da mala fede o dolo, al pagamento di danni punitivi, in aggiunta a quelli compensatori, e quindi di attribuire al diritto della responsabilità civile una funzione monitoria e punitiva estranea alla nostra esperienza⁶. Nel caso in esame si riconoscono danni punitivi nell'ammontare di 525.000 dollari, di cui 25.000 a carico del giornalista ed il resto a carico del giornale⁷.

Ma se quella sopra ricordata è certamente la differenza più rilevante che risulta dal confronto, altrettanto considerevole ci sembra il profilo relativo al *quantum* di regola riconosciuto nei due ordinamenti, in casi analoghi, per lesioni della salute psichica.

Esemplare sotto quest'ultimo profilo la decisione della *trial court* californiana condivisa, sul punto in questione, dalla Corte d'Appello. Un risarcimento per *emotional distress*, cioè per la sofferenza psichica causata, nella misura di

⁵ Cfr. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, cit., p. 179 ss.

⁶ Cfr. PONZANELLI, *I punitive damages nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, p. 435 ss.; PATTI, *Famiglia e responsabilità civile*, Milano, 1984, p. 308 ss.; SALVI, *Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni*, Napoli, 1985, p. 83 ss.; ZENO-ZENOVICH, *Il problema della pena privata nell'ordinamento italiano: un approccio comparatistico ai punitive damages di common law*, in *Giur. it.*, 1985, IV, p. 12 ss.; e i saggi raccolti in *Le pene private*, Milano, 1985, a cura di Busnelli e Scalfi.

⁷ L'illimitata discrezionalità della giuria nella determinazione dell'ammontare dei *punitive damages* ha fatto peraltro sorgere il dubbio della legittimità costituzionale dell'istituto: cfr. NOTLOW, *The Constitutionality of Punitive Damages and the Present Role of « Common Law Malice » in the Modern Law of Libel and Slander*, in 10 *Cum. L. Rev.* (1979), p. 486 ss. Il problema si pone anche negli stati le cui legislazioni richiedono un *reasonable relationship* tra il danno arrecato e l'ammontare dei *punitive damages*, poiché la giurisprudenza non sembra tenerne conto: cfr. RILEY, *Punitive Damages: The Doctrine of Just Enrichment*, in 27 *Drake L. Rev.* (1977-1978), p. 227 ss.

⁸ V., per tutti, PARADISO, *Il danno alla persona*, Milano, 1981, p. 97 ss.; BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, p. 272 ss.; MASTROPAOLO, *Il risarcimento del danno alla salute*, Napoli, 1983, p. 239 ss.; SALVI, *Il danno extracontrattuale*, cit., p. 113 ss.; RESCIGNO, *Il danno non patrimoniale (le letture dell'art. 2059 tra interpretazione e riforma)*, in questa *Rivista*, 1985, p. 5 ss.

250.000 dollari — a titolo di *compensatory damages* — non trova riscontro nella nostra esperienza giuridica (e probabilmente nell'esperienza giuridica continentale), ove soltanto di recente tali forme di lesione hanno trovato riconoscimento, a volte tuttavia quasi formale⁸.

Una breve notazione, infine, per quanto concerne la ripartizione dell'onere della prova sulla « meritevolezza » dal punto di vista giornalistico della notizia, la cui sussistenza giustifica il sacrificio della *privacy*. Al riguardo appare corretta la statuizione della Corte d'Appello della California che, correggendo l'errore commesso dalla *trial court*, ha attribuito all'attore il *burden of proof*. Quest'ultimo quindi ha l'onere di provare — tra l'altro — che il fatto non era *newsworthy*, cioè meritevole di divenire oggetto di divulgazione giornalistica nonostante il suo carattere privato.

Tale soluzione potrebbe apparire ec-

alla luce delle difficoltà connesse alla c.d. prova negativa di un fatto. Tali difficoltà, tuttavia, caratterizzano la c.d. prova negativa *indefinita* (es. prova di non avere compiuto una determinata azione durante un lungo periodo di tempo), dovendosi in quel caso dare la prova di tutti i fatti positivi necessari per escludere il compimento dell'azione. Essa viceversa non determina ostacoli particolari quando riguarda un momento determinato oppure — come nel caso in esame — la mancanza di determinate caratteristiche o qualità: in tali casi, infatti, sarà sufficiente per l'attore provare la presenza di (altre) caratteristiche o qualità tali da escludere la ricorrenza delle prime⁹.

SALVATORE PATTI

⁸ Cfr. PATTI, *L'onere della prova*, in *Commentario del codice civile* a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, in corso di stampa, n. 17.